

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

55-novies. *Identificazione del personale a contatto con il pubblico.*

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾.

(185) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 28 luglio 2010*.

(186) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'*art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.*

[150](#). Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 73 dello stesso provvedimento.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.